

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 08/11/2016

In esecuzione della presente deliberazione sono stati
Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267 /2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale relativo all'impugnativa giurisdizionale al TARS-Sez. di Catania del O.A. n. 525 del 02/07/2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione Organo di revisione economica finanziaria.

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di novembre, alle ore 19,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo	X	
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco		X	Prestipino	Rosario	X	
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato	X	
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X		D'Allura	Silvana Filippa	X	
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario		X				
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria	X					
Russo	Salvatore	X					
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 04		Presenti n. 11	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dott. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Gravagna Maria, Ponturo Vincenzo Massimiliano, Petralia Antonio Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta.

Il consigliere del gruppo "Uniamoci per Calatabiano", Petralia Antonio Filippo, ha inteso ribadire, anche per questo debito, la necessità di acquisire liberatoria a tutela dell'ente affinché il professionista non chieda successivamente interessi per ritardato pagamento.

In assenza di interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

con 05 (cinque) voti favorevoli (Gravagna M., Intelisano R., Ponturo V. M., Russo S., Samperi S.), 0 (zero) contrari e 06 (sei) astenuti (Trovato S., D'Allura S. F., Foti N., Prestipino Rosario, Spoto A., Petralia A. F.) su 11 (undici) consiglieri presenti e 05 (cinque) votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 ottobre 2016

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale relativo all'impugnativa giurisdizionale al TARS-Sez. di Catania del D.A. n. 525 del 02/07/2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione Organo di revisione economica finanziaria.

Proponente:
Responsabile Area Amministrativa
Comm. Ispet. Sup. Paone Carmelo

L'Ufficio Redigente:
Responsabile Servizi Legali
Istr. Direttivo Petralia Pandrazio

PREMESSO:

- che l'art. 191 del d.lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

VISTO:

- la **deliberazione** di Giunta Municipale n. 73 del 23/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impugnativa giurisdizionale al TARS-Sez. di Catania del D.A. n. 525 del 02/07/2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione Organo di revisione economica finanziari. Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.", con la quale è stato conferito incarico professionale fiduciario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, all'Avv. Prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, per proporre impugnativa innanzi al TAR SICILIA, sez. staccata di Catania, avverso il suddetto D.A. n. 525 del 02/07/2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e, **si impegnava la somma di € 2.000,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale;**

- la **Sentenza TAR SICILIA, sez. staccata di Catania, sezione III, N. 00583/2012**, depositata il 07/03/2012, ove il T.A.R. Catania, definitivamente pronunciando sull'impugnativa promossa dal Comune avverso il D.A. n. 525 del 02/07/2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha accolto la stessa ed ha annullato l'atto impugnato;

ATTESO che l'avvocato prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, difensore dell'Ente per l'attività professionale prestata nella vicenda in esame ha trasmesso la **fattura n. 51/2013 di euro 10.302,12 IVA, CPA, ritenuta d'acconto, contributo unificato, spesa per notificazioni e fotocopie inclusi;**

CHE, quindi, si è proceduto ad una verifica dei residui impegni e alla esatta quantificazione dei maggiori oneri occorrenti, che superano i relativi impegni assunti a suo tempo, per la liquidazione della superiore parcella professionale risultata ammissibile a seguito della predetta istruttoria;

CHE, conseguentemente, si dovrà corrispondere detta somma richiesta e fare impegno per la differenza dell'importo dovuto di € 10.302,12;

DATO ATTO che il predetto debito da prestazione professionale, già detratti i residui impegni, ammonta a complessivi € 8.302,12 inclusi di IVA, Cassa di previdenza, ritenute di legge, contributo unificato, spesa per notificazioni e fotocopie;

RICHIAMATO il parere 25 marzo 2015 N. 110/2015 della Sezione Regionale di Controllo della Campania che afferma:

“Nel caso in cui emerga un debito per parcelle professionali emesse da legali a conclusione di un giudizio, in misura superiore al quantum a suo tempo impegnato al momento del conferimento dell'incarico occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e), nell'ipotesi di stima mancante in assoluto o oggettivamente inadeguata in relazione alle caratteristiche della causa.”

DATO ATTO che trattasi di prestazione che il suddetto legale ha effettivamente reso, prestando assistenza legale in favore di questo Ente e comportando per lo stesso utilità ed arricchimento quantificabile in misura corrispondente all'importo della parcella stessa in quanto la decisione dell'Amministrazione Comunale di resistere avanti al TAR e l'esito favorevole della sentenza ha evitato possibili danni patrimoniali e non patrimoniali all'Ente;

CONSIDERATO che, atteso quanto sopra, per l'importo del predetto debito riveniente da parcella professionale legale, si ritiene opportuno procedere all'immediato e totale pagamento dello stesso;

RILEVATO:

- **che**, ai sensi dell'art. 227 del d. lgs. 267/2000, si procederà a inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

- **che**, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il dlgs 18 Aprile 2000, n. 267;

PROPONE

1. **di richiamare** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.
2. **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 8.302,12 inclusi di IVA, Cassa di previdenza, ritenute di legge, contributo unificato, spesa per notificazioni e fotocopie, già detratti i residui impegni, nei confronti dell' Avv. Prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, legale incaricato da questo Ente per la migliore difesa della sua posizione;
3. **di impegnare** la suddetta somma di € 8.302,12, con imputazione al capitolo 10180801 art. 1 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1) del bilancio 2016;;
4. **di dare mandato** al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servizio interessato, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento;
5. **di inviare** il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti;
6. **di dare notizia** del presente provvedimento al professionista avvocato interessato;

OK

prof. avv. Agatino Cariola
via G. Carnazza, 51 - 95129 Catania
tel. 095.7462292 - Fax 095.7464228
C.F. CRLGTN61S08C351Q
P.I. 03186140871

Fattura n. 51/2013

Spett.le
Comune di Calatabiano
Piazza Vittorio Emanuele 32
95011 Calatabiano CT
C.F. 00462070871

Oggetto: Fattura a saldo per l'attività di assistenza nel giudizio iscritto innanzi al Tar Catania al R.G. n. 2112/2010 contro l'Ass. Reg. delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per l'annullamento del decreto assessoriale di nomina del Commissario *ad acta* n. 525 del 2 luglio 2010.

Incarico conferito con deliberazione di G.M. n. 73 del 23 luglio 2010.
Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza.
Esito favorevole per l'ente con sentenza Tar CT, III, n. 583/2012.

impegno € 2000,00

Spese non imponibili a rimborso ex art. 15, n. 3, d.p.r. n. 633/1972

Spese non imponibili

Contributo Unificato	€	500,00
Notificazioni	€	33,48
Fotocopie	€	20,00
Totale spese non imponibili	€	553,48

Diritti ed onorari secondo convenzione

Importo	€	7.746,85
Totale diritti ed onorari	€	7.746,85
Aliquota Cassa prev. 4%	€	309,87
Iva 21% su On. + Cassa	€	1.691,91
Ritenuta Irpef 20% su on.	€	1.549,37
Totale importo, CNPA, Iva	€	9.748,64
Totale Vs. dare (totale fattura+cpa+iva-irpef)	€	8.752,75

FATTURA NEI CONFRONTI DI ENTE LOCALE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Pagamento da effettuare mediante bonifico su: B.N.L., Corso Sicilia 30, 95131 Catania
c/c n. 22630 cod CIN O cod ABI 1005 cod CAB 16900
IBAN IT94 0010 0516 9000 0000 0022 630
Catania, 21 marzo 2013.

prof. avv. Agatino Cariola

€ 10.302,12 - 2000 = € 8.302,12

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di Euro. _____</p> <p>N. _____ del _____ di Euro. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p>_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. <u>23</u> DEL <u>23</u> LUG. 2010</p>
---	---

OGGETTO: Impugnativa giurisdizionale al TARS-sez. Catania del D.A. n. 525 del 02.07.2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione Organo di revisione economico finanziaria. Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina del legale di fiducia.-

L'anno duemiladieci, il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 13,50 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.-FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.-DESTRO MIGNINO dr.ssa SIMONA	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.-SAMPERI dr. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.-SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.-SPOTO AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Antonio Mignino Simona - Spinella Carminia

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
 Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni :

(x) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera. immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

(2) In caso di annullamento della deliberazione, il presente atto deve essere redatto e sottoscritto nuovamente, allorquando l'abrogazione, l'aggiunta o la correzione al presente atto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 75 del 23.07.2010

Oggetto: Impugnativa giurisdizionale al TARS – sez. Catania del D.A. N.525 DEL 02.07.2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione Organo di Revisione economico-finanziaria. Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Proponente

VISTO il Decreto Assessoriale n. 525 del 02.07.2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 18690 del 19.07.2010, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 10798 del 22.07.2010;

RITENUTO, da un esame del suddetto decreto assessoriale e alla luce delle diverse note con le quali questa amministrazione comunale, in risposta alle richieste del competente Servizio 3 – vigilanza e controllo del Dipartimento delle Autonomie Locali, ha dato ampio riscontro e motivato circa l'adozione della deliberazione di nomina del revisore unico, sussistente l'interesse dell'Amministrazione comunale a costituirsi per resistere e difendere le ragioni dell'Ente;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi in giudizio per impugnare, dinanzi al TARS sez. di Catania, il D.A. N.525 DEL 02.07.2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione Organo di Revisione economico-finanziaria, nonché tutti gli atti connessi, autorizzando il Sindaco alla proposizione del ricorso.

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, al Prof. Avv. Agatino Cariola, con studio legale in Catania, via G. Carnazza, 51 per proporre impugnativa avverso il D.A. N.525 DEL 02.07.2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta, nonché tutti gli atti connessi presso il TARS –sez. Catania.

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 2.000,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

Calatabiano li 22/07/10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

1.01.02.03/6 MP 904/2010

Calatabiano li 22/07/10



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ssa Concetta Puglisi)



La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n. 10955 del 26/7/2010

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 27/07/2010 al 11/08/2010
col n. 1049 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal 27/07/2010 al 11/08/2010, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li 30/08/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ssa Concetta Puglisi)
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Salvatore Spatà

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 23/07/10

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

COMUNE DI SALATABIANO
Provincia di Catania

Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

26 LUG. 2010

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria



N. 00583/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2010, proposto da:

Comune di Calatabiano, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il
suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;

contro

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia
Ognina, 149;

per l'annullamento

del Decreto assessoriale n. 525 del 2/07/10 di nomina del Commissario ad
acta e verbale di insediamento del 23/07/10; di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Calatabiano, che con delibera del consiglio comunale n. 28 del 3 giugno 2008 ha eletto l'organo di revisione economico-finanziaria in forma monocratica (ex art. 234, 3° comma, D.L.vo n. 267/2000, TUEL) nominando il dott. Salvatore Paparo (e che ha ripetutamente contestato le richieste da parte dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di integrare l'organo di revisione mediante la nomina di tre componenti dello stesso), impugna il decreto assessoriale n. 525 del 2 luglio 2010 di nomina di Commissario ad acta al fine di procedere all'integrazione dell'organo di revisione, con tre componenti secondo quanto di regola previsto dalla normativa regionale.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 234, 3° comma D. L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 732 l. n. 296/2006. Eccesso di potere.

L'art. 1, comma 732 della L. n. 296/2006, sebbene abbia modificato testualmente solo l'art. 234 TUEL, pone un principio di coordinamento della finanza pubblica, pertanto, in quanto principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato, trova immediata applicazione nell'intero territorio nazionale, comprese le Regioni ad autonomia speciale, dotate di potestà legislativa piena riguardo all'ordinamento degli enti locali.

2) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'autonomia locale, per difetto di istruttoria, per eccesso di potere per mancato bilanciamento degli interessi pubblici e distanza dell'intervento sostitutivo dal tempo di adozione della decisione contestata. Assenza di causa giustificativa dell'intervento sostitutivo.

Con l'impugnato provvedimento la Regione, procedendo all'intervento

sostitutivo qui contestato, da un lato ha violato l'autonomia riconosciuta al comune dagli artt 5, 114 e 1188 Cost. e dagli artt. 15 e 16 dello Statuto Regionale, e dall'altro lato, non ha agito tempestivamente, lasciando trascorrere oltre un anno dalla costituzione dell'organo di revisione.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 L. Reg. n. 44/1991, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del carattere tipico e nominato dei provvedimenti amministrativi. Violazione dell'autonomia locale.

La legge regionale n. 44/91 assegna alla regione siciliana potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, ma solo per l'adozione degli atti obbligatori e necessari per legge, tra i quali non rientra l'elezione dell'organo di revisione contabile nel numero di tre soggetti anziché di uno, rientrando tale attività tra quelle affidate alla scelta autonoma dell'organo consiliare.

L'Assessorato intimato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 7/09/2010 è stata accolta la richiesta cautelare.

La relativa ordinanza è stata riformata dal C.G.A. con ord. 157/2011.

Con memoria depositata agli atti in data 4/01/2012 la difesa erariale ha ribadito la legittimità delle posizioni assunte dall'Assessorato regionale, ribadendo i principi enunciati dalla Corte dei Conti con parere n. 2/2008.

Il Comune ricorrente, ha reiterato le proprie ragioni con memoria depositata in data 4/1/2012.

Alla pubblica Udienza del giorno 8 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L'istituto della revisione contabile degli atti finanziari dei comuni è stato istituito nell'ordinamento italiano dal R.D. n. 148/1995, come integrato dal R.D. n. 383/1934 ed è stato ripreso, nella previsione e nella sua costituzione, con la legge n. 142/1990 che si è preoccupata di renderlo effettivo mediante la valorizzazione dell'autonomia comunale e provinciale, facendo derivare la composizione dell'organo di revisione dagli organi politici dell'ente e non più

dal Prefetto, come previsto nei richiamati regi decreti.

Le disposizioni della L. n. 142/1990 sono confluite nell'art. 100 D. Lvo n. 77/1995 e poi trasfuse negli artt. 234 e 235 del T.U. adottato con D. Lvo n. 267/2000, il cui art. 150 stabilisce che "l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico".

Va precisato anche che il comma 3 dell'art. 234 cit., come modificato dal comma 732 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), recita che "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2".

Effettuata la superiore premessa e rilevato che l'art. 234 del T.U. 267/2000 rientra nella parte di detto T.U. dedicata all'"ordinamento finanziario e contabile" degli enti locali disciplinato dalle leggi statali, le relative disposizioni sono applicabili nell'ordinamento regionale siciliano per effetto del generale rinvio della normativa regionale alle disposizioni della legge statale *in subiecta materia*.

Ed invero, è pacifico che appartiene alla Regione la legislazione esclusiva in materia di regime, ordinamento e controllo degli enti locali (art. 14, lett. o) e art. 15 dello Statuto), ma l'art. 1, comma 1, lett. i) della l.reg. n. 48/1991 e successive modificazioni ha introdotto in Sicilia, tra gli altri, l'art. 55 della L. n. 142/1990 dove è disposto, con rinvio chiaramente formale alla legge nazionale, che "L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato...". Conseguentemente, per tale materia, il D.Lgs. 267/2000 trova applicazione anche per gli enti locali della Regione [cfr. anche comma 1, art. 51, della L.n. 142/1990, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 48/1991 e successive modificazioni, come inserito dall'art. 7 della l.r. 30/2000].

Le modifiche al detto art. 234 TUEL apportate dalla legge finanziaria del 2007, motivate dall'avvertita esigenza di ridurre i costi di funzionamento degli organi, con particolare riferimento a quelli di controllo economico finanziario nei comuni di piccole dimensioni, rientrano nella materia *latu senso* contabile di cui all'art. 55 L. n. 142/1990; ed in tale medesima ottica si giustifica pienamente il predetto rinvio dinamico della normativa regionale a quella statale.

Ne deriva che, ferma la normativa regionale sul modo di elezione dei componenti e sui requisiti a tal fine richiesti, il profilo del numero dei componenti rientra nell'ambito dell'art. 55 della L. n. 142/1990 [che fa parte integrante dell'ordinamento regionale ex art 1, sub i) l. reg. n. 48/1991], come trasfuso nel T.U. del 2000, con le modifiche apportate dal più volte richiamato art. 732 della legge finanziaria 2007. Bene ha fatto il Comune di Caltabiano ad affidare la revisione economico-finanziaria ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale in applicazione dell'art. 234 del TUEL.

Il diverso e contrario parere della Corte dei Conti, richiamato dal G.G.A. nell'ordinanza n. 1557/2011 di riforma dell'ordinanza n. 1093/2010 di questo Tribunale, oltre che risalente nel tempo (febbraio 2008), contiene l'erroneo riferimento all'art. 58 della L. n. 142/1990 che si limita a stigmatizzare la responsabilità degli amministratori, anziché all'art. 55 della stessa L. n. 142/1990, vigente in Sicilia perché integrativo dell'ordinamento regionale di cui alla L. n. 16/1963 nei sensi prima precisati.

La rilevata fondatezza della prima censura fin qui esaminata, determina l'accoglimento del ricorso in epigrafe senza che il Collegio si dia carico di esaminare le ulteriori censure che restano, evidentemente, assorbite.

Le spese del giudizio possono andare compensate integralmente, tenuto conto del non univoco orientamento giurisprudenziale *in subiecta materia*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012

con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 23/09/2016 **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n.267/2000 , per pagamento prestazione professionale per incarico legale relativo alla costituzione in giudizio dell'Ente innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per resistere al ricorso in appello proposto dall'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana".

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30; .
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2016:

€ 8.302,12 sul Cap. 10180801 (Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 1178 /2016

Calatabiano li, 25.10.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, co. 1, lett. e) TUEL n.267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale relativo all'impugnativa giurisdizionale al TAR sez. di Catania del D.A. n. 525 del 02.07.2010 all'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione organo di revisione economico finanziaria".

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. e) del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Sampieri dott.ssa Daniela

Calatabiano, 24/07/2015

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dott. Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Petralia dott. arch. Antonio Filippo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal al, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
